

## TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

### **Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 10 luglio 2012 — AV/Commissione**

(Causa F-4/11) <sup>(1)</sup>

**(Funzione pubblica — Agente temporaneo — Assunzione — Riserva medica — Applicazione retroattiva della riserva medica — Parere della commissione di invalidità)**

(2012/C 287/72)

Lingua processuale: il francese

#### **Parti**

*Ricorrente:* AV (Cadrezzate, Italia) (rappresentanti: A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

#### **Oggetto**

La domanda di annullare le decisioni di applicare al ricorrente la riserva medica prevista all'articolo 32 del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea e di non ammetterlo al beneficio dell'indennità di invalidità.

#### **Dispositivo**

- 1) *La decisione del 12 aprile 2010 con la quale la Commissione europea ha applicato a AV la riserva medica di cui all'articolo 32 del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea è annullata.*
- 2) *La decisione della Commissione europea del 16 aprile 2010 è annullata là dove ha rifiutato a AV il beneficio dell'indennità di invalidità.*
- 3) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute da AV.*

<sup>(1)</sup> GU C 179 del 18.6.2011, pag. 21.

### **Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 20 giugno 2012 — Cristina/Commissione**

(Causa F-66/11) <sup>(1)</sup>

**(Funzione pubblica — Concorso generale — Decisione della commissione di concorso di non ammissione alle prove di valutazione — Rimedi giuridici — Ricorso giurisdizionale introdotto senza attendere la decisione sul reclamo amministrativo — Ricevibilità — Requisiti specifici di ammissione al concorso — Esperienza professionale richiesta)**

(2012/C 287/73)

Lingua processuale: il francese

#### **Parti**

*Ricorrente:* Alma Yael Cristina (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e P. Pecho, poi B. Eggers, agenti)

#### **Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione adottata dal Presidente della commissione del concorso «EPSO/AST/111/10 (AST 1)» di non ammettere la ricorrente alle prove di valutazione

#### **Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La sig.ra Cristina sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione europea.*

<sup>(1)</sup> GU C 282 del 24.9.2011, pag. 51

### **Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 20 giugno 2012 — Cristina/Commissione**

(Causa F-83/11) <sup>(1)</sup>

**(Funzione pubblica — Concorso generale — Decisione della commissione di concorso di non ammissione alle prove di valutazione — Rimedi giuridici — Ricorso giurisdizionale introdotto senza attendere la decisione sul reclamo amministrativo — Ricevibilità — Requisiti specifici di ammissione al concorso — Esperienza professionale riguardo alla natura delle funzioni)**

(2012/C 287/74)

Lingua processuale: il francese

#### **Parti**

*Ricorrente:* Alma Yael Cristina (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

#### **Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione del Presidente della commissione del concorso «EPSO/AST/112/10 — Assistants (AST 3)» di non ammettere la ricorrente alle prove di valutazione

#### **Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La sig.ra Cristina sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione europea.*

<sup>(1)</sup> GU C 340 del 19.11.2011, pag. 41.

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 12 luglio 2012 — Conticchio/Commissione**

(Causa F-22/11) <sup>(1)</sup>

**(Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Calcolo dei diritti di pensione — Attribuzione dello scatto — Eccezione di illegittimità — Ricevibilità)**

(2012/C 287/75)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Rosella Conticchio (Roma) (rappresentanti: R. Giuffrida e A. Tortora, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

**Oggetto**

Domanda della ricorrente di annullare la decisione relativa alla concessione e alla liquidazione delle sue spettanze pensionistiche

**Dispositivo**

1) *Il ricorso della sig.ra Conticchio è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.*

2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 139 del 7.5.2011, pag. 31.

**Ricorso proposto il 20 luglio 2012 — ZZ e ZZ/Commissione**

(Causa F-75/12)

(2012/C 287/76)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrenti: ZZ e ZZ (rappresentanti: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e S. Orlandi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento delle decisioni recanti calcolo del bonifico dei diritti a pensione maturati prima di entrare in servizio presso la Commissione europea e, nella misura necessaria, delle decisioni recanti rigetto dei reclami proposti dai ricorrenti.

**Conclusioni dei ricorrenti**

— annullare le decisioni recanti calcolo del bonifico dei loro diritti a pensione maturati prima di entrare in servizio presso la Commissione europea;

— se necessario, annullare le decisioni recanti rigetto dei reclami dei ricorrenti diretti ad ottenere l'applicazione delle DGE e dei coefficienti attuariali vigenti al momento della presentazione della loro domanda di trasferimento dei loro diritti a pensione;

— condannare la Commissione europea alle spese.

**Ricorso proposto il 20 luglio 2012 — ZZ/Commissione**

(Causa F-76/12)

(2012/C 287/77)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione della Commissione recante trasformazione dei punti di merito ricevuti presso un'altra istituzione e dell'informazione amministrativa recante pubblicazione dell'elenco dei funzionari promossi nell'ambito dell'esercizio di promozione 2011.

**Conclusioni della ricorrente**

— annullare la decisione della Commissione europea del 13 ottobre 2011, relativa alla trasformazione dei punti di merito ricevuti dalla ricorrente presso un'altra istituzione unitamente all'informazione amministrativa n. 48/2011 del 27 ottobre 2011, recante pubblicazione dell'elenco dei funzionari promossi nell'ambito dell'esercizio di valutazione e promozione 2011, su cui non è presente il nome della ricorrente;